

ASSOFONDIPENSIONE

REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione dei rappresentanti dei soci ordinari ed aggregati nel Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto

1. Indizione delle elezioni.

Almeno 1 mese prima della scadenza del proprio mandato, il Consiglio Direttivo avvia la procedura elettiva per il rinnovo dei rappresentanti dei soci ordinari ed aggregati.

La procedura è avviata mediante la comunicazione trasmessa a tutti i soci ordinari ed aggregati, recante l'invito alla formazione delle liste elettorali e l'indicazione delle modalità di presentazione, e la contestuale convocazione della riunione assembleare recante all'ordine del giorno il rinnovo del consiglio direttivo.

2. Elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto di voto tutti i componenti dell'Assemblea rappresentanti dei soci ordinari e dei soci aggregati.

Possono essere eletti i componenti dell'Assemblea, i componenti degli organismi di amministrazione e di controllo dei soci ordinari e i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soci aggregati.

3. Liste elettorali.

L'elezione avviene sulla base di liste presentate da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea, con esclusione dei rappresentanti dei soci promotori, almeno la metà dei quali sia in rappresentanza dei soci ordinari.

Ciascuna lista è composta da un numero di nominativi pari al numero di componenti del Consiglio direttivo per i quali si procede alla elezione, quale risultante dallo Statuto di tempo in tempo vigente.

La composizione di ciascuna lista rispetterà il criterio di pariteticità tra rappresentanti di datori di lavoro e rappresentanti di lavoratori. I componenti in rappresentanza dei soci ordinari non potranno essere in numero inferiore a due terzi del totale dei componenti la lista.

Ciascuna lista deve contenere i nominativi dei candidati ed i requisiti anagrafici degli stessi (luogo e data di nascita), oltre che la denominazione dei soggetti (fondo e/o organizzazione datoriale o sindacale) di cui il candidato è espressione. Deve inoltre contenere l'indicazione dei soggetti che procedono alla presentazione ed il rappresentante di lista che svolgerà ruolo di componente del collegio degli scrutatori.

Ciascun candidato può figurare in una sola lista.

Le liste dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno 5 (cinque) giorni prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea che procederà all'elezione.

Il Consiglio Direttivo dà comunicazione al rappresentante di lista della ammissione o non ammissione della lista stessa almeno 3 (tre) giorni prima dell'assemblea che procederà all'elezione e giudica, con decisione inappellabile, su eventuali ricorsi, i quali dovranno in ogni caso pervenire entro le 24 ore successive alla comunicazione.

4. Proclamazione dei risultati

In apertura dell'assemblea il Presidente nomina il collegio degli scrutatori, che dovrà essere in ogni caso composto da due componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei soci promotori e, ove indicato all'atto della presentazione, dal rappresentante di ciascuna lista concorrente, cui viene affidato il compito di distribuire agli aventi diritto le schede per la votazione e procedere allo scrutinio al termine della stessa, dirimere seduta stante gli eventuali ricorsi presentati dai rappresentanti di lista e riferire i risultati al Presidente.

Risulteranno eletti i componenti della lista che avrà riportato almeno i 2/3 (due terzi) dei voti complessivi.

Nel caso in cui nessuna lista consegua tale maggioranza, le elezioni saranno ripetute.

Qualora anche a seguito della seconda elezione nessuna lista consegua i 2/3 dei consensi, si procederà al ballottaggio tra le due liste che avranno riportato, nella medesima seconda elezione, il maggior numero di voti.

Ad esito della votazione, il Presidente proclamerà il risultato dell'elezione.

5. Modifica del Regolamento elettorale

Modifiche al presente Regolamento elettorale possono essere apportate esclusivamente dall'Assemblea.